

Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria

allegat	o alla delik	oera di C.C.
n°	del	

Indice:

articolo	1.	oggetto del regolamento	pag.	1
articolo	2.	definizione di fabbricato, area edificabile e terreno agricolo	pag.	1
articolo	3.	base imponibile delle aree edificabili	pag.	1
articolo	4.	unità immobiliari possedute da anziani o disabili	pag.	2
articolo	5.	esenzioni e altre forme di agevolazione	pag.	2
articolo	6.	versamenti ed interessi	pag.	2
articolo	7.	rimborsi e compensazione	pag.	2
articolo	8.	riscossione coattiva	pag.	3
articolo	9.	potenziamento dell'ufficio tributi	pag.	3
articolo	10.	disposizioni finali	pag.	3

art. 1 - oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative non espressamente abrogate, purché compatibili.

art. 2 - definizione di fabbricato, area edificabile e terreno agricolo

Ai fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria, si considerano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti dal comma 741 lett. a), d) ed e) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Sono considerati non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento degli animali.

La qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale è confermata rispettivamente:

- dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia e dal lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare che deve fornire un reddito superiore al 50% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.
- 2. dal possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e dallo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno per il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo ricavandone almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

art. 3 - base imponibile delle aree edificabili

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di

ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi delle aree al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività dell'Ufficio Tributi.

Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.

art. 4 - unità immobiliari possedute da anziani o disabili

Sono equiparate alle abitazione principali le unità immobiliari e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. In caso di più unità immobiliari di proprietà, la predetta agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze.

art. 5 - esenzioni e altre forme di agevolazione

Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

L'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui al precedente comma, compete soltanto per quelli destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/1992 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

art. 6 - versamenti ed interessi

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti pari a € 12,00.

Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

art. 7 - rimborsi e compensazione

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi pari al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Non sono eseguiti rimborsi per importi pari a € 12,00 per anno solare.

Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f) D.lgs. n. 446/97, nel caso di aree dichiarate edificabili in sede di adozione di variante allo strumento urbanistico, qualora la edificabilità sia stralciata dalla Regione in sede di approvazione della variante, compete il rimborso della maggiore imposta versata in applicazione dell'art. 36, comma 2, del D.L. n° 223/2006, nei cinque anni precedenti all'intervenuta inedificabilità. Il rimborso è attivato su richiesta del soggetto interessato da presentarsi all'ufficio Tributi del Comune, in esenzione di bollo, entro cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, come previsto all'art. 1, comma 164, della L. n° 296/06. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso d'imposta è che le aree non siano state cedute a titolo oneroso nel periodo antecedente alla perdita del carattere di edificabilità; che non sia iniziata alcuna opera di qualsiasi natura sulle aree interessate, e/o che da parte del soggetto passivo sia stata intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che la medesima che costituisce il vincolo di inedificabilità sia divenuta definitiva.

art. 8 - riscossione coattiva

La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.lgs. n. 446/97.

art.9 - potenziamento dell'ufficio tributi

Per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018, una percentuale del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria è destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alle attività di controllo e accertamento tributario e al trattamento economico accessorio del personale impiegato, anche di qualifica dirigenziale, nel raggiungimento di tali obiettivi, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione dell'Ente all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti.

A tal fine è determinata dalla Giunta comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una percentuale non superiore al 5% sul maggior gettito di imposta riscosso a seguito dell'attività di accertamento e controllo effettuata nell'esercizio precedente a quello di riferimento, destinata al potenziamento dell'Ufficio tributi ed al trattamento economico accessorio del personale impiegato, ripartito dal Responsabile dell'Area, entro il 31 marzo dell'anno successivo, tenuto conto dell'apporto di ciascun dipendente coinvolto nell'attività di accertamento e controllo.

art. 10 - disposizioni finali

È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.